

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2185

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAVALLARO, DETTORI, FILIPPELLI,
MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO,
COLETTI, DANIELI Franco e BAIIO DOSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2003

—————

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I comuni e le province sono state interessate nell'ultimo decennio da una profonda trasformazione normativa che li ha visti al termine raggiungere la piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, con il riconoscimento costituzionale dell'articolo 114 che afferma che «la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».

Si tratta ora di ripensare ad alcune disposizioni che hanno avuto l'indubbio pregio di essere di rottura nel troppo tranquillo e consolidato operare degli enti locali e di spinta ad agire su percorsi diversi da quelli della sola legittimità, ma che ora - senza alcun proposito controriformista o alcun furore iconoclasta - abbisognano di una rivisitazione alla luce della esperienza maturata per poter sfruttare appieno le potenzialità sottotese.

1. *Del Consiglio*

È noto che a causa del pesante intervento legislativo (dovuto per omogeneizzare le diverse realtà locali) i margini di discrezionalità nella redazione dello statuto risultano pochi e che spesso le diverse disposizioni legislative sembrano essere state pensate essenzialmente per i grandi comuni. Si è infatti osservato che nei comuni più piccoli il consiglio stenta a svolgere un proprio ruolo, mentre appare più consono, proprio per le ridotte dimensioni, che alcune decisioni oggi di competenza della Giunta siano assunte

con una maggiore corralità; si pensi all'assunzione dei mutui, alla approvazione dei progetti, alla determinazione delle tariffe.

Di contro, anche nei grandi comuni si avverte il desiderio che alcune decisioni siano assunte dal consiglio in quanto espressione della comunità locale: la partecipazione ad un evento straordinario, la definizione di un accordo di programma particolarmente significativo.

Di fronte a tali situazioni, più che integrare le funzioni fondamentali del consiglio di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, continuando così a sostituirsi alla autonomia statutaria degli enti locali, si intende intervenire consentendo da un lato che i piccoli comuni attraverso gli statuti possano attribuire al consiglio alcune delle competenze attualmente di spettanza della Giunta e dall'altro che tutti i comuni e le province possano, nella loro autonomia, attribuire sempre tramite gli statuti ulteriori competenze ai consigli in materie che per le loro caratteristiche rientrano nella nozione di atti fondamentali, a seguito del continuo divenire e crescere dell'attività amministrativa degli enti locali.

Per il primo caso poi la demarcazione dei piccoli comuni più che affidarla al mero dato demografico dei 15.000 abitanti che costituisce per l'articolo 39 del citato testo unico il presupposto per l'istituzione della figura del presidente del consiglio, salva la possibilità per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di prevedere con lo statuto ugualmente tale figura, si ritiene di poterla definire proprio con la presenza o meno del presidente del consiglio, in quanto l'essersi dotati della presidenza del consiglio presuppone di per sé una maggiore autonomia e

consapevolezza del consiglio e dei consiglieri; quindi solo i comuni che non hanno istituito la figura del presidente del consiglio potranno attribuire al consiglio presieduto dal sindaco alcune delle funzioni attualmente di spettanza della Giunta.

2. Della durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli

Su questo argomento molto si è discusso nella scorsa legislatura, ci sembra che i tempi siano ora maturi per ammettere la possibilità di un terzo mandato, al fine di rendere più concreta la possibilità di realizzare compiutamente il programma amministrativo e di non disperdere l'esperienza maturata al servizio degli enti locali.

3. Della ineleggibilità dei dipendenti pubblici

L'attuale normativa (articolo 60, comma 1, numero 7, e comma 3 del citato Testo unico) prevede che i dipendenti del comune e della provincia non sono eleggibili per i rispettivi consigli, per la possibilità che il candidato dipendente, prima e durante le elezioni, possa tramite l'ufficio o l'incarico che riveste influire a proprio favore sugli elettori.

Oggi a seguito dell'attribuzione del potere di gestione ai dirigenti e ai responsabili di uffici o servizi, quella possibilità risulta molto più concreta e fattibile rispetto al passato e non solo con riguardo al proprio ente ma anche presso gli altri enti locali che insistono sullo stesso territorio, per cui tale divieto che riguardava solo i rispettivi consigli va ulteriormente esteso per tale categoria di dipendenti a tutto il territorio nel quale si esercita la funzione, poichè non appare corretto che un dirigente di un comune possa essere eletto per la rispettiva provincia e viceversa un responsabile di ufficio o servizio della provincia possa essere eletto presso un comune rientrante nel territorio della pro-

vincia, avendo ora i mezzi per poter influire sulla volontà degli elettori.

Sulla base di tale considerazione, all'attuale formulazione dell'ineleggibilità dei dipendenti dei comuni e delle province per i rispettivi consigli occorre aggiungere anche l'ineleggibilità dei dirigenti e per i responsabili di uffici o servizi operanti nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni. Chi vuole, poi, può sempre, avvalendosi della disposizione del successivo terzo comma dell'articolo 60 del citato Testo unico, cessare dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Ci piace unicamente aggiungere qui, riportando la disposizione di cui all'articolo 98, secondo comma della Costituzione, che il candidato eletto non può conseguire promozioni se non per anzianità, per evitare che in un modo o nell'altro la posizione di consigliere o quant'altro possa recare vantaggio alla carriera professionale, creando così ingiustizie nei confronti degli altri dipendenti e detrimento per la classe politica nei confronti della comunità.

Analoga estensione del divieto va poi effettuata anche per i dipendenti di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia (numero 11 del primo comma del articolo 60 del citato Testo unico), non potendosi ammettere per uniformità la limitazione del divieto ai soli «dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione e coordinamento del personale» come risulta dall'attuale disposizione. Invero proprio l'attuale dizione che sottolineava la posizione particolare di alcuni dipendenti in grado di poter influire a proprio favore sugli elettori rileva oggi tutta la sua inadeguatezza rispetto all'evoluzione del contenuto delle funzioni di tale personale a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro e della piena applicazione del principio di separazione dei poteri che vede per l'articolo 107 del citato testo

unico l'attribuzione alla dirigenza di tutta «la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo».

4. Della incompatibilità tra consigliere ed assessore

L'incompatibilità posta dall'articolo 64 per i comuni sopra i 15.000 abitanti tra la carica di assessore e quella di consigliere appare oggi del tutto incongrua. Infatti la presenza di assessori «tecnici», di fronte al forte ruolo della dirigenza comunale e provinciale alla quale spettano tutti i compiti di gestione non risulta più giustificata, anzi finisce per entrare in rotta di collisione con la stessa dirigenza per contro la provenienza degli assessori anche dalle file dei consiglieri dà nuovo vigore all'organo consiliare quale massima espressione «politica» della comunità e maggiore premette una dialettica interna per la presenza necessitata degli assessori in quanto consiglieri.

5. Del segretario comunale

Intorno a questa figura controversa e complessa, come tutte le figure al vertice di una organizzazione, molto si è detto e scritto.

Sicuramente nell'ultimo decennio l'istituto del segretario comunale e provinciale è stato quello che ha subito i cambiamenti più profondi ed incisivi.

Si è passati infatti dalla sua insostituibilità (prima, era capo del personale, i mandati di pagamento non si potevano emettere se mancava la sua firma, poi era il garante della legittimità dell'azione amministrativa) alla sua presenza superflua tranne che nei comuni privi di personale dirigenziale (non avendo oggi più funzioni proprie tranne quella della rogazione dei contratti), il tutto accompagnato da uno *spoils system* esercitabile ad ogni rinnovo di elezione.

Si è così rischiato di perdere una professionalità più che unica creata sul campo.

È vero che i modi dell'azione amministrativa sono cambiati e che a volte sull'altare dell'efficienza e dell'efficacia si è sacrificata la legittimità dell'azione amministrativa, ritenendo il comune e la provincia delle vere aziende che abbisognavano per la loro conduzione di manager esperti in pura direzione, dimenticando così la complessità e la varietà della normazione amministrativa, la stretta e contigua vicinanza tra il potere politico e quello gestionale, la presenza e la cura del tessuto sociale della comunità.

Ma a parte le grandi città, gli enti locali hanno risposto alla opportunità di dotarsi di un direttore generale affidandone, nella stragrande maggioranza, le funzioni al segretario comunale o provinciale che, laddove capace, le ha sempre svolte anche quando la norma non lo supportava, poichè è insito in chi sta al vertice svolgere in un modo o nell'altro la funzione di direzione. E ciò è la riprova della validità della figura del segretario e della sua utilità per il sindaco o per il presidente della provincia, grazie alla preparazione professionale che possiede.

Recenti episodi dimostrano fra l'altro quanto in comuni grandi e piccoli vi sia necessità di una figura centrale nell'attività di alta amministrazione e realmente terza rispetto all'attività politica in senso stretto.

Si tratta quindi di ridare nuova dignità alla carica di segretario comunale o provinciale, poichè così com'è attualmente strutturata chiaramente non serve più, mentre può e deve svolgere un nuovo e importante ruolo nell'ente locale.

L'intervento dello Stato in tale campo si fonda sul fatto che se si considera la posizione di vertice della struttura amministrativa ricoperta dal segretario, e la sua titolarità di funzioni imprescindibili per l'attuazione dell'azione amministrativa, allora anche il segretario può rientrare nella nozione ampia di «organo di governo» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione,

nozione che comprende più propriamente sia gli organi politici che gli organi di gestione.

Si è quindi previsto che il segretario è il titolare della funzione di alta direzione della struttura operativa della quale costituisce elemento di sintesi e di raccordo con gli organi di governo attraverso il sindaco e il presidente della provincia. Si è poi esplicitato il concetto di alta direzione che consiste in tutte quelle funzioni tipiche di una direzione generale:

a) la predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), del citato Testo unico, nonché proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169;

b) il perseguimento della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

c) la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

d) la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefissati;

e) la valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi.

Conseguentemente a quanto fin qui detto, si è previsto poi che la funzione di alta direzione possa essere plasmata, adeguata ed integrata in relazione alle caratteristiche e alla visione strategica di ciascun ente, attraverso il regolamento di organizzazione o le direttive del sindaco o del presidente della provincia.

Infine si sono elencate le ulteriori funzioni tipiche del segretario comunale o provinciale, ricalcando l'attuale normativa ma altresì esaltandone alcuni passaggi, allo scopo di evidenziare l'appartenenza del segretario alla categoria degli «organi di governo»; a tal fine si dice che il segretario firma gli atti dell'ente assieme ai rispettivi organi politici - a differenza della precedente «cura della verbalizzazione degli atti» -; ovvero controfirma gli atti del sindaco, del presi-

dente della provincia e del presidente del consiglio ove presente per assicurare, come avviene presso lo Stato, il responsabile coinvolgimento della struttura amministrativa.

Ambedue le modifiche trovano infine una diversa soluzione per i comuni capoluogo di provincia e per le province, ritenendo per tali enti, date le loro dimensioni, la possibilità di dotarsi di due figure di vertice, vale a dire il segretario, dedito alla cura degli atti con l'assistenza agli organi (sindaco, Giunta e consiglio) ed il direttore, votato alla gestione e alla direzione generale. Del resto l'articolo 108 del citato Testo unico prevede che proprio e solamente i grandi comuni possano istituire effettivamente la distinta figura del direttore generale.

In questo caso però il ricorso al direttore generale non è più lasciato senza alcuna regola, ma mediante l'istituzione di una sezione speciale per i direttori generali, all'interno dell'albo dei segretari comunali e provinciali, al quale possono accedere sia i direttori in servizio che i docenti universitari e i dirigenti privati e pubblici con almeno quindici anni di effettivo servizio, oltre che gli stessi segretari.

Infine proprio per suggellare la presenza del segretario presso ogni ente, la sua sostituzione da parte del vicesegretario è stata limitata ai casi di assenza o impedimento solo per periodi di tempo inferiori ai novanta giorni.

Questione invece meramente tecnica è quella della modifica dell'articolo 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che disponeva che la compartecipazione ai diritti di rogito per il segretario era consentita nel limite di un terzo dello stipendio, rimandando ora ogni limitazione alla contrattazione collettiva e aziendale, essendo questione che attiene al rapporto di lavoro che risulta del tutto privatizzato per effetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ulteriori modifiche riguardano due aspetti che si sono manifestati nell'applicazione della recente normativa di attuazione dello

spoils system per il segretario disposta dalla legge Bassanini (legge 15 maggio 1997, n. 127): le convenzioni di segreteria e le modalità di conferimento dell'incarico di segretario.

Infatti in questi anni si è riscontrato un massiccio ricorso alle convenzioni di segreteria non tanto per risparmiare delle risorse che soprattutto nei comuni piccoli sono preziose, quanto per assicurarsi un certo segretario o per rendere inconsistente la sua presenza e questo in tutti i comuni, grandi e piccoli, con grave ripercussione sulla funzionalità degli enti e sulla necessità del segretario.

Ora la nostra valutazione è che le convenzioni di segreteria nascono e sono possibili solo presso i piccoli comuni, dove il segretario, seppure con fatica, può far fronte al lavoro presso due o tre comuni, ma non di più e non certo presso comuni più grandi.

Ecco quindi che le convenzioni possono essere stipulate fra un massimo di tre comuni, qualora ciascuno di essi abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fra un massimo di due comuni, qualora uno abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e l'altro una popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

L'altra questione attiene alle modalità di ricerca del segretario. La norma ora prevede che il sindaco o il presidente della provincia neo eletto possa scegliere un nuovo segretario non prima del sessantesimo giorno e non dopo il centovesimo giorno dalla elezione. In tal modo però non si crea, dato il lasso di tempo troppo grande, un istantaneo «mercato» delle nomine, potendo un Comune o un segretario scegliere o essere scelto al sessantacinquesimo giorno mentre al centodecimo potevano sussistere altre opportunità di nomina o di sedi. Per cui la temporalizzazione della nomina non va fatta soltanto con riferimento all'atto di nomina, ma soprattutto per il momento della pubblicità

di modo che in un certo periodo di tempo piuttosto ristretto, tutti, comuni e segretari, possano sapere quali segretari e comuni sono disponibili. Accanto a tale modifica che agevola ambedue le parti, si ritiene di prevedere che il segretario nominato non possa accettare altre nomine prima che sia trascorso almeno un anno di effettivo servizio, per evitare un continuo movimento di segretari a tutto danno dei comuni, specie quelli piccoli.

All'inizio si diceva che oggi la figura del segretario con le funzioni che gli sono rimaste può apparire superflua; a ciò ha contribuito notevolmente in questi anni anche il fatto che l'Agenzia dei segretari comunali e provinciali non ha un reale potere nei casi di vacanza della sede del segretario comunale, alimentando così il concetto or ora espresso.

È bene ritornare quindi ad una situazione che se da un lato vede i comuni e le province titolari della nomina di un segretario di loro fiducia senza alcuna particolare motivazione, dall'altro consenta all'Agenzia, ogni qualvolta non siano rispettati i tempi per le nomine, di provvedere direttamente.

In chiusura si noti che nei casi di messa in disponibilità del segretario, si è ritenuto opportuno, per attutire il sistema di *spoils system* troppo forte introdotto per i segretari, di prevedere che durante il primo anno di disponibilità una parte del trattamento economico del segretario rimanga, su decisione dell'Agenzia, a carico dell'ente locale che ha inteso avvalersi di un nuovo e diverso segretario, così come si è prolungato il tempo di disponibilità del segretario da quattro a cinque anni, in analogia con nuova durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

Per le considerazioni svolte, l'articolo 108 del testo unico che trattava del direttore generale è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alle funzioni del Consiglio)

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. I comuni che non dispongono della figura del presidente del consiglio possono nello statuto attribuire al consiglio alcuni degli atti di competenza della giunta.

4-ter. Gli statuti dei comuni e delle province possono integrare le funzioni del consiglio attribuendogli competenze in nuove materie che per le loro caratteristiche rientrano nella nozione di atti fondamentali».

Art. 2.

(Modifiche alla durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia)

1. All'articolo 51 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche ai casi di ineleggibilità)

1. All'articolo 60 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il numero 7 è sostituito dal seguente:

«7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli e nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i dirigenti e i responsabili di uffici o servizi del comune e della provincia;»;

2) il numero 11 è sostituito dal seguente:

«11) gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di uffici o servizi di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;»;

b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso l'interessato se eletto non può conseguire promozioni se non per anzianità».

Art. 4.

(Compatibilità della carica di assessore con quella di consigliere)

1. L'articolo 64 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - *(Casi di incompatibilità dei componenti della Giunta)* - 1. La carica di assessore è compatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

Art. 5.

(Modifiche alle norme sul segretario comunale e provinciale)

1. L'articolo 97 del testo unico, è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - *(Ruolo e funzioni)* - 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia, è titolare della funzione di alta direzione della struttura operativa della quale costituisce momento di sintesi e di raccordo con gli organi di governo attraverso il sindaco o il presidente della provincia.

3. L'alta direzione si esplica con il coordinamento dell'attività dei dirigenti, o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi, al fine di darle unitarietà e organicità di azione nella gestione dei servizi e delle attività e nel raggiungimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo. Essa si concretizza attraverso:

a) la predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché della proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169;

b) il perseguimento della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

c) la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

d) la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefissati;

e) la valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi.

4. In particolare il segretario comunale e provinciale svolge le seguenti funzioni:

a) assiste gli organi di governo dell'ente nella loro azione amministrativa, fornendo il necessario supporto giuridico-amministrativo;

b) partecipa alle riunioni del consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e firma, assieme ai rispettivi organi politici, i relativi atti;

c) controfirma gli atti del sindaco, del presidente della provincia e del presidente del consiglio, ove presente;

d) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, avvalendosi del personale dirigenziale o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi; a tal fine detto personale risponde, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al segretario;

e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio;

f) presiede la delegazione di parte pubblica negli incontri con le organizzazioni sindacali del personale;

g) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

h) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

5. I comuni e le province adeguano ed integrano, in relazione alle caratteristiche ed alla visione strategica di ciascun ente, nei regolamenti di organizzazione o con le direttive del sindaco o del presidente della provincia, i contenuti, le modalità e i termini

della funzione di alta direzione attribuita al segretario comunale e provinciale.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento per periodi di tempo consecutivi fino a novanta giorni e durante la procedura di nomina del segretario nei casi di vacanza.

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. I comuni capoluogo di provincia e le relative province possono prevedere nei propri statuti la figura del direttore generale a cui attribuire con contratto a tempo determinato e di diritto privato la funzione di alta direzione e di tutte o parte delle funzioni del segretario, rimanendo in capo al segretario comunale e provinciale le sole funzioni di cui alla lettera *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma 4. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia. I rapporti tra il segretario ed il direttore generale sono disciplinati dal sindaco e dal presidente della provincia all'atto di nomina del direttore generale

9. Possono essere nominati direttori generali, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale coloro che risultano iscritti in una sezione speciale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

10. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia».

2. All'articolo 98 del testo unico, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale co-

municandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia. La convenzione può essere stipulata fra un massimo di tre comuni, qualora ciascuno di essi abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fra un massimo di due comuni, qualora uno abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e l'altro una popolazione non superiore a 10.000 abitanti».

3. L'articolo 99 del testo unico, è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (*Nomina*) - 1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario nominato non può accettare altre nomine come segretario titolare presso comuni e province prima che sia trascorso un anno di effettivo servizio.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

4. La pubblicità per la nomina è disposta non prima di centoventi e non oltre centotrenta giorni dall'atto di proclamazione dell'elezione del sindaco o del presidente della provincia, mentre l'atto di nomina è disposto entro il successivo centosessantesimo giorno. Qualora non venga rispettato uno dei suddetti termini, il segretario è confermato.

5. Nei casi di vacanza della sede per cessazione dal servizio del segretario il comune o la provincia dà pubblicità per la nomina entro quindici giorni dalla data della vacanza, mentre l'atto di nomina è disposto entro il trentesimo giorno. In caso di mancato rispetto dei termini l'Agenzia, di cui all'articolo 102, nomina il segretario con le stesse modalità.

6. Qualora a seguito dell'emanazione del bando per la nomina del segretario non sia pervenuta alcuna domanda e il comune o la provincia non procedono alla nomina di alcun segretario iscritto all'albo nei termini stabiliti, l'Agenzia è autorizzata a nominare entro venti giorni un segretario. Non risultando disponibilità di segretari, l'Agenzia è abilitata ad affidare le funzioni ad uno dei segretari che presta servizio nei comuni o nelle province limitrofe.

7. Nello stesso modo l'Agenzia provvede ad assicurare ai comuni e alle province il segretario nei casi di assenza o impedimento superiore a novanta giorni di cui all'articolo 97, comma 6, ovvero in tutti i casi di assenza per i comuni e province che non dispongono del vicesegretario, su loro richiesta».

4. All'articolo 101 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole, «quattro anni» sono sostituite con: «cinque anni»;

b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Una quota di tale trattamento, non superiore al 60 per cento, è posta su decisione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 a carico dell'ente, limitatamente al primo anno di disponibilità.»;

c) al comma 4, le parole «quattro anni» sono sostituite con: «cinque anni».

5. L'articolo 108 del testo unico è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 11 luglio 1980, n. 312)

1. L'articolo 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - *I.* Dal 1° gennaio 2003, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30,

comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante nella misura definita dalla contrattazione collettiva e aziendale».

Art. 7.

*(Soggetti che possono accedere
alla sezione speciale)*

1. Possono accedere alla sezione speciale di cui all'articolo 97, comma 9, del testo unico, come modificato dall'articolo 5, comma 3, della presente legge, i direttori generali che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comuni capoluogo di provincia e province, una anzianità di almeno quattro anni continuativi nella funzione, nonché i docenti universitari e i dirigenti privati e pubblici con una anzianità di servizio, all'atto della richiesta di iscrizione, pari a quindici anni. Alla sezione speciale sono altresì iscritti di diritto i segretari comunali e provinciali di fascia professionale A di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali che abbiano maturato almeno tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

